

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P760/4135 sott. 5

Roma, 17 giugno 2005

OGGETTO: Installazione ascensore con macchina a bordo ed “Ascensori antincendio” – Ditta **** S.p.A. –

In relazione a quanto rappresentato con la nota cui si risponde, si fa presente che al settore degli ascensori, ivi compresi gli “ascensori antincendio”, si applica la direttiva 95/16/CE recepita nell’ordinamento italiano con il D.P.R. n. 162/99, che ha previsto un periodo transitorio di coesistenza con le disposizioni nazionali conclusosi il 1 luglio 1999. Pertanto, a partire da tale data, il D.P.R. 162/99 costituisce l’unica disposizione. che regolamento gli ascensori ai fini della sicurezza.

Premesso quanto sopra si condividono le considerazioni espresse dalla **** S.p.A. e si invita codesto Comando ad attenersi alla predetta direttiva ed alle relative norme armonizzate che per la caratterizzazione degli ascensori, in quanto “prodotto”, hanno di fatto superato le vigenti disposizioni nazionali di sicurezza ivi comprese quelle di prevenzione incendi.

Si fa presente, altresì, che da parte di questa Direzione è stata predisposta una apposita regola tecnica di prevenzione incendi per i vani ascensori che sostituirà, abrogandole, le vigenti disposizioni di settore.